m_lps.40.REGISTRO UFFICIALE.U.0008999.23-06-2022

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Al Segretariato Generale
Divisione 1^
E-mail: segretariatodiv1@lavoro.gov.it

e, p.c. All' ANPAL
E-mail: commissariostraordinario@anpal.gov.it

e, p.c. All' OIV
E-mail: oiv@lavoro.gov.it

e, p.c. Al Capo di Gabinetto
E-mail: Segrgabinetto@lavoro.gov.it

Allegati: 17

OGGETTO: *Indagine n. III.3 "Fondo di solidarietà bilaterale degli artigiani (FSBA)" (Deliberazione 1° marzo 2022, n. 3/2022/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato)*

Con la presente, si riscontra la nota prot. n. 5442 del 20 maggio 2022, relativa alla deliberazione in oggetto, con la quale codesto Ufficio ha chiesto di trasmettere le informazioni di rispettiva competenza, nonché indicare il nominativo/i del/i delegato/i individuato/i da comunicare all'Organo di controllo, in modo da poter compiutamente corrispondere alla Corte dei conti entro il termine indicato del 30 giugno 2022.

L'indagine, come stabilito nell'Area III (Servizi alla persona e beni culturali – paragrafo III.3) dell'allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 1° marzo 2022, si pone come obiettivo quello di verificare in che modo e con quali risultati siano state gestite le risorse che, nel corso del 2021 - anche a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19 - sono state trasferite al Fondo di solidarietà bilaterale degli artigiani, con un approccio improntato alla verifica dell'impatto della misura sull'economia nazionale analizzando anche le iniziative intraprese da parte del Ministero in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione pubblica.

Si forniscono, pertanto, come richiesto dalla Corte dei conti (cfr.: nota n. 1406 del 17 maggio 2022), gli elementi puntuali, circostanziati e significativi, corredati da documentazione in ordine:

1. al quadro di riferimento normativo e organizzativo;
2. alle risorse finanziarie assegnate e impiegate;
3. alla verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati per le strutture interessate;
4. all'attività gestoria da svolgere o svolta e le procedure da utilizzare o eseguite;
5. agli esiti delle verifiche effettuate, eventualmente, da organi di controllo interno, in particolare la relazione dell'OIV;
6. alle relazioni prodotte, eventualmente, dal Ministero sullo stato di attuazione degli interventi programmati;
7. a ogni altra notizia e/o documentazione inerente all'oggetto dell'intervento.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali

DIVISIONE III
Via Flavia n. 6 - 00187 Roma
Tel. 06 4683 3579

Pec: Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it
Mail: DGAmmortizzatoriSocialiDiv3@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

RELAZIONE

1. *Quadro di riferimento normativo e organizzativo*

In termini generali, l'art. 27 (*Fondi di solidarietà bilaterali alternativi*) del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, nella sua attuale formulazione, stabilisce che, in alternativa al modello previsto dall'art. 26 (*Fondi di solidarietà bilaterali*), in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente decreto le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'arti. 118 della Legge n. 388 del 2000, o del fondo di cui all'art. 12 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, alle finalità perseguite dall'art. 26, comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

La norma dispone che i Fondi debbano assicurare un assegno di durata e misura pari all'assegno di integrazione salariale, come definito dall'art. 30, comma 1, e/o l'assegno di solidarietà di cui all'art. 31 della medesima norma (quest'ultima previsione ha trovato applicazione solo fino al 31 dicembre 2021 – vedi art. 1, comma 205, lett. a), n. 1), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Il 6° comma, dell'art. 27, stabilisce poi che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, siano dettate disposizioni per determinare:

a) criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria dei fondi;
b) requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi;
c) criteri e requisiti per la contabilità dei fondi;
d) modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione dei fondi e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

Le parti sociali del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per il settore dell'artigianato (di seguito anche FSBA), aderendo alla possibilità concessa dalla legge, il 10 dicembre 2015 hanno siglato un accordo interconfederale (all. 1) per l'adeguamento delle fonti istitutive del Fondo già costituito ai sensi dell'art. 3, comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Successivamente, questo Ministero, di concerto con il MEF, ha emanato il Decreto n. 95581 del 29 aprile 2016 (all. 2) nel cui ambito sono state dettate disposizioni per determinare criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria del Fondo, requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione, criteri e requisiti per la contabilità del Fondo, modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione dello stesso e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

A seguire, la ex Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione (oggi Direzione Generale degli ammortizzatori sociali – di seguito anche DG Ammortizzatori) ha emanato la Circolare n. 26 del 4 agosto 2016 (all. 3) con la quale sono state dettate le linee guida per l'esercizio

della funzione di controllo sulla corretta gestione dei Fondi di solidarietà alternativi e per il monitoraggio delle prestazioni.
Riguardo al quadro di riferimento organizzativo, si segnala che con D.P.R. n. 57 del 15 marzo 2017 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*" (recentemente modificato con D.P.C.M. n. 140 del 24 giugno 2021), in capo alla DG Ammortizzatori è stato assegnato il compito di curare la disciplina, la verifica e il controllo dei fondi di solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Il successivo D.M. 25 gennaio 2022 "*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali*" ha assegnato alla divisione 3^ detta funzione con particolare riguardo all'attività di controllo sulla corretta gestione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi costituiti ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 148 del 2015 e il monitoraggio sull'andamento delle relative prestazioni in relazione all'equilibrio finanziario di cui all'art. 35 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015.
Venendo ora all'oggetto specifico dell'indagine per quanto concerne le risorse stanziate nel 2021 per fronteggiare gli effetti sull'occupazione derivanti dall'emergenza pandemica, il Legislatore ha dapprima emanato la Legge di Bilancio 2021 ed è successivamente intervenuto con il c.d. decreto "sostegni".
Infatti, l'art. 1, comma 303, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di garantire l'erogazione dell'assegno ordinario per i lavoratori ai quali viene sospesa o ridotta l'attività lavorativa, ha stabilito che il bilancio dello Stato debba concorrere agli oneri finanziari relativi a detta prestazione nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021 per una durata massima di dodici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.
Riguardo alle modalità di erogazione la norma stabilisce che l'importo debba essere assegnato ai fondi (dei due settori coinvolti - artigianato e somministrati) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si dispone peraltro che le risorse vengano trasferite ai rispettivi fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Analogamente, è poi intervenuto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, che, all'art. 8, comma 7, allo scopo di raggiungere le medesime finalità e attraverso le modalità già indicate dalla Legge di Bilancio, ha stanziato ulteriori 1.100 milioni di euro da assegnare ai Fondi ex art. 27 del D.lgs. n. 148 del 2015 a copertura delle prestazioni richieste nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 per una durata massima di ventotto settimane.
A completamento del quadro normativo, si segnala che le suddette risorse - stanziate per il 2021 (pari complessivamente a 2.000 milioni di euro) - sono state successivamente rideterminate dall'art. 11, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla Legge 17 dicembre 2021,

n. 215, rispettivamente, in 844 milioni quelle derivanti dall'art. 8, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021 e in 700 milioni quelle stanziate dall'art. 1, comma 303, della Legge n. 178 del 2020, riducendo, quindi, l'ammontare dell'importo stanziato a 1.544 milioni di euro. Inoltre, con la medesima norma è stata ampliata la possibilità di accedere alla prestazione per ulteriori 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.
Si fornisce un prospetto riassuntivo delle tre norme recante le specifiche disposizioni dettate da ognuna di esse (all. 4)

2. *Risorse finanziarie assegnate e impiegate*

Fino all'arrivo della pandemia, generata dal virus *"Covid-19"*, i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi hanno garantito il sostegno al reddito per i lavoratori appartenenti ai settori artigiano e della somministrazione, ai quali veniva sospesa o ridotta l'attività lavorativa, attraverso l'utilizzo delle risorse acquisite nelle forme ordinarie stabilite dall'art. 27 del D.lgs. n. 148 del 2015.
A partire dal mese di marzo del 2020, in conseguenze dell'epidemia, si è reso necessario l'intervento dello Stato allo scopo di integrare le risorse, in possesso dei due Fondi, risultate insufficienti a coprire le numerosissime richieste di prestazioni finalizzate all'erogazione dell'assegno ordinario (oggi di integrazione salariale) nella fase emergenziale.
L'azione di sostegno statale si è, quindi, realizzata attraverso l'emanazione di diversi decreti-legge (nn. 18, 34, 104 e 137) che, nel 2020, hanno stanziato in favore dei due Fondi una somma complessiva che ammonta a 3.650 milioni di euro, dei quali 1.973.652.574,16 effettivamente trasferiti al Fondo degli artigiani per prestazioni riferite all'esercizio 2020.
Riguardo, nello specifico, al periodo oggetto dell'indagine (anno 2021), l'intervento dello Stato, per le medesime finalità, si è realizzato dapprima attraverso l'approvazione della Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 303, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178) e successivamente con l'emanazione del c.d. decreto "sostegni" (art. 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69). Si sottolinea, come accennato, che gli importi stanziati da entrambe le norme sono stati poi rideterminati dall'art. 11, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215.
In sintesi, per l'anno 2021, allo scopo di fronteggiare il protrarsi della crisi generata dalla pandemia e proseguire il sostegno economico per i lavoratori dei settori coperti dai due Fondi di solidarietà ex art. 27 del D.lgs. n. 148 del 2015 coinvolti da sospensione o riduzione dell'attività, sono stati stanziati complessivamente 2.000 milioni di euro (successivamente rimodulati in 1.544), dei quali assegnati al Fondo degli artigiani 1.090 milioni ed effettivamente trasferiti 896.886.797,46 euro (di cui 53.394.052,31 euro nel 2022 ma per competenze 2021).
Si segnala che nel mese di marzo dell'anno 2021 sono stati erogati, in aggiunta a quelli appena descritti, 301.544.720,74 euro per competenze 2020.
Pertanto, nel corso del 2021 al Fondo FSBA sono stati effettivamente liquidati per cassa 1.145.037.465,89 euro (di cui 843.492.745,15 euro per competenze 2021 e 301.544.720,74 euro per competenze 2020) e, nel corso del 2022, 53.394.052,31 per competenze 2021.

Si fornisce in allegato (all. 5) una scheda analitica in formato Excel recante tutti i DD.MM. di assegnazione e i DD.DD. di trasferimento attraverso i quali sono stati erogati i finanziamenti per cassa relativi alle prestazioni riferite al 2021 e, in via residuale, al 2020.

3. *Verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati per le strutture interessate*

Allo stato, risultano soddisfatte tutte le richieste di fabbisogno avanzate da FSBA.
Occorre precisare, però, che il Fondo, mediante l'ultima richiesta di risorse avanzata nel mese di aprile 2022 (nota n. 117 del 5 aprile 2022 - all. 6) ha chiarito "*che l'importo indicato per l'erogazione delle prestazioni, corrisponde alle domande al momento rendicontate e che conseguentemente non è da considerarsi a saldo del fabbisogno*".

4. *Attività gestoria da svolgere o svolta e le procedure da utilizzare o eseguite;*

Per quanto riguarda le modalità seguite per l'erogazione degli importi stanziati, questa Amministrazione, in linea con il dettato normativo, ha adottato la seguente procedura:

A) La Divisione 3^ della DG Ammortizzatori, a seguito dello stanziamento statale disposto dalla norma, provvede in via preliminare a predisporre il Decreto interministeriale di assegnazione delle risorse ad entrambi i Fondi interessati
A titolo esemplificativo, con particolare riferimento alle risorse previste dell'art. 1, comma 303, della Legge di bilancio n. 178/2020, è stato emanato il Decreto Interministeriale (MLPS e MEF) n. 103 del 13 maggio 2021 utilizzando, per ripartire l'importo ai due Fondi di solidarietà, il criterio della proporzionalità rispetto al numero dei lavoratori delle imprese dei relativi settori di attività. Conseguentemente, acquisite le informazioni sulla potenziale platea dei lavoratori destinatari della prestazione da parte dei due Fondi (FormaTemp 430.000 e FSBA 1.200.000) la somma complessivamente assegnata è stata distribuita per il 25% a favore di FormaTemp e per il 75% a FSBA).
Il provvedimento è stato quindi sottoposto al vaglio della Corte dei conti e dell'Ufficio Centrale del Bilancio.
Una volta ricevuti, dall'UCB la comunicazione dell'avvenuto positivo superamento del controllo preventivo di regolarità contabile e successivamente dalla Corte dei conti l'ammissione alla registrazione, avvenuta il 20 maggio 2021 con il n. 1772, il decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

B) A seguire la Divisione 3^, così come disposto dal decreto interministeriale di riferimento *("le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi fondi … previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione … secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali")*, trasmette ad entrambi i Fondi apposita richiesta di fabbisogno precisando il numero massimo di settimane concedibili e circoscrivendo il periodo di riferimento. Inoltre, come previsto dal medesimo decreto, le rendicontazioni del fabbisogno devono essere asseverate dei rispettivi organi di controllo interni istituiti in seno ai due Fondi;

C) Una volta ottenute le richieste di fabbisogno e valutata la loro correttezza, la stessa Divisione 3^ predispone il Decreto Direttoriale di trasferimento degli importi segnalati dal Fondo.
A titolo esemplificativo, sempre facendo riferimento al decreto di cui al punto A), è stato varato il Decreto Direttoriale (sottoscritto dal Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e dal Ragioniere Generale dello Stato) n. 123 del 24 maggio 2021, a cui ha fatto seguito l'emissione dell'Ordinativo di pagamento ad impegno contemporaneo n. 5/2021 validato e pagato dall'UCB il 28 maggio 2021. Anche in questo caso il decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concludendo così il procedimento.

Allo scopo di fornire un quadro analitico dei provvedimenti di ammissione e trasferimento delle risorse stanziate per l'anno 2021, si unisce in allegato uno schema riassuntivo di tutti gli atti emanati ognuno corredato della procedura adottata (all. 7).

5. *Esiti delle verifiche effettuate, eventualmente, da organi di controllo interno, in particolare la relazione dell'OIV*

In linea con la normativa di riferimento e anche al fine di dare corso alle richieste avanzate dalla Corte dei conti e dall'Ufficio Centrale del Bilancio di monitorare e verificare il corretto utilizzo degli stanziamenti statali, questa Amministrazione si è assunta l'impegno di effettuare adeguati controlli.
A tale scopo, con nota n. 11069 del 27 agosto 2021 (all. 8), è stato chiesto a FSBA di trasmettere la rendicontazione a consuntivo (asseverata dall'organo di controllo interno) delle risorse utilizzate per garantire l'assegno ordinario, in conseguenza della sospensione dell'attività causata dall'epidemia, per l'intero anno 2020.
Il Fondo ha dato seguito alla richiesta con nota n. 268 del 29 settembre 2021 (all. 9), accompagnando la comunicazione con tre file Excel recanti la rendicontazione a consuntivo relativa alle prestazioni di competenza 2020 e la dichiarazione resa, in pari data, dal Collegio dei revisori dei conti (all. 10).
La somma complessivamente utilizzata ammonta a 2.228.113.333,58 euro, di cui 259.936.367,37 coperta da risorse già possedute dal Fondo all'origine dello stato di crisi e 1.968.176.966,21 euro derivanti dai trasferimenti periodici effettuati dal Ministero del Lavoro.
È emerso che rispetto alla somma "statale" utilizzata, FSBA ha realizzato un risparmio di 5.475.607,95 euro, pari alla differenza tra quanto effettivamente liquidato da questa Amministrazione per prestazioni richieste (1.973.652.574,16) e la quota realmente utilizzata dal Fondo (1.968.176.966,21).
A questo proposito FSBA ha proposto di accantonare tale disponibilità per la gestione della contribuzione correlata il cui versamento, come disposto al punto 4. dalla Circolare INPS n. 53 del 12 aprile 2019 (all. 11), è posto a carico del Fondo. Questa Amministrazione si è riservata qualsiasi decisione in merito in attesa di avere completa contezza sulle verifiche avviate, di cui si dirà in seguito.
Ottenute adeguate informazioni da parte del Fondo di solidarietà per il settore dell'artigianato (cfr.: nota n. 268 del 29 settembre 2021 – all. 9), è stata preannunciata all'Ispettorato Nazionale del

Lavoro, al Comando Gruppo Carabinieri Tutela lavoro (nota n. 13507 del 9 novembre 2021 – all. 12) e alle Province autonome di Trento e Bolzano (nota n. 14024 del 25 novembre 2021 – all. 13), la necessità di attivare (per il tramite delle loro articolazioni territoriali) un'indagine finalizzata ad accertare il corretto utilizzo delle risorse trasferite ai Fondi per la copertura delle prestazioni "*Covid-19*" erogate nel 2020, individuando, allo scopo, le modalità di svolgimento dei controlli, anche a campione, da porre in essere per le verifiche da condurre.
All'esito del campionamento delle aziende da sottoporre a verifica, avvenuto il 16 novembre 2021 (all. 14) ad opera della Commissione istituita *ad hoc* il 3 marzo 2021 (all. 15), è stato poi, alla fine del mese di novembre, avviato l'accertamento sulle ditte estratte (pari a n. 54) attraverso il formale coinvolgimento delle articolazioni territoriali dell'INL, del Comando Carabinieri e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
La campagna degli accertamenti avviata vede il coinvolgimento di n. 37 Ispettorati del Lavoro, n. 3 Nuclei provinciali dei Carabinieri e n. 2 Dipartimenti - Sezione Lavoro - delle suddette Province Autonome, omogeneamente distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Al momento, risultano pervenute 22 relazioni ispettive sulle 54 richieste. Di queste, 19 sono state già analizzate dalla scrivente Direzione, per una di esse sono stati richiesti degli approfondimenti e due sono ancora oggetto di analisi.
L'esito che sta emergendo dall'esame delle prime verifiche trasmesse, ancorché parziale, mette in luce una sostanziale correttezza riguardo alle procedure seguite dal Fondo per erogare la relativa prestazione. Per quanto concerne la paventata possibilità che un medesimo soggetto possa aver ricevuto un doppio finanziamento, dalla lettura degli accertamenti non è emersa alcuna problematica in tal senso. Inoltre, tranne rari casi e per somme esigue, si è registrata una sostanziale coincidenza tra gli importi trasferiti da questa Amministrazione, quelli liquidati dal Fondo alle aziende ovvero direttamente ai lavoratori e le somme erogate ai destinatari della prestazione.

6. *Relazioni prodotte, eventualmente, dal Ministero sullo stato di attuazione degli interventi programmati*

In merito, si segnalano le due note (n. 6509 del 18 marzo 2021 e n. 2331 del 2 marzo 2022 – all. 16 e 17), inviate alla Corte dei conti in occasione delle due audizioni che hanno avuto luogo rispettivamente l'11 marzo 2021 e il 25 febbraio 2022, nel cui ambito sono state delineate le azioni che questa Amministrazione a posto in essere al fine di constatare la fondatezza dei dati trasmessi dal Fondo di solidarietà nonché monitorare e verificare il corretto utilizzo degli stanziamenti statali.

7. *Altre notizie inerenti all'oggetto dell'intervento*

Ritenendolo rilevante ai fini dell'indagine, si segnala che questa Amministrazione ha reso, nei mesi di febbraio e giugno 2021 e gennaio, febbraio e maggio 2022, adeguate informazioni, sia di carattere finanziario che gestionale, anche alla Commissione europea tramite il monitoraggio SURE.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Elenco allegati alla Relazione:

1) Accordo interconfederale 10 dicembre 2015
2) Decreto n. 95581 del 29 aprile 2016
3) Circolare DG Ammortizzatori n. 26 del 4 agosto 2016
4) Prospetto riassuntivo delle disposizioni
5) Schema riassuntivo DD.MM. e DD.DD. formato Excel
6) nota FSBA n. 117 del 5 aprile 2022
7) Schema provvedimenti emanati - procedura
8) nota DG Ammortizzatori n. 11069 del 27 agosto 2021
9) nota FSBA n. 268 del 29 settembre 2021
10) Dichiarazione Collegio FSBA
11) Circolare INPS n. 53 del 12 aprile 2019
12) nota DG Ammortizzatori n. 13507 del 9 novembre 2021
13) nota DG Ammortizzatori n. 14024 del 25 novembre 2021
14) Verbale campionamento del 16 novembre 2021
15) Verbale nomina Commissione del 3 marzo 2021
16) nota DG Ammortizzatori n. 6509 del 18 marzo 2021
17) nota DG Ammortizzatori n. 2331 del 2 marzo 2022

Referenti

- Dr.ssa Agnese De Luca
  Direttore Generale degli ammortizzatori sociali
  Tel. 06 4683 3600
  E-mail: dgammortizzatorisociali@lavoro.gov.it
  PEC: dgammortizzatorisociali@pec.lavoro.gov.it

- Sig. Alfonso Pantalone
  Funzionario Divisione 3^ - DG Ammortizzatori
  Tel. 06 4683 3588
  Mail: dgammortizzatorisocialidiv3@lavoro.gov.it
  PEC: dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Tanto si trasmette per competenza, restando a disposizione per qualunque delucidazione fosse ritenuta necessaria.



Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE
Agnese De Luca

AP

"Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 7/3/2005, n.82 recante "Codice Amministrazione Digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio."

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali

DIVISIONE III
Via Flavia n. 6 - 00187 Roma
Tel. 06 4683 3579

Pec: Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it
Mail: DGAmmortizzatoriSocialiDiv3@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it